



Università degli Studi di Ferrara

Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio
Ripartizione Gare e Patrimonio
Ufficio Gare

Allegato g)

Procedura negoziata di lavori sotto soglia comunitaria per l'adeguamento dell'impianto elettrico, presso alcuni locali posti ai piani terra, primo e secondo dell'immobile situato a Ferrara in via Cairoli nn° 22-30-32. CIG 6523639534 – CUP F74H14000960005 - **SCHEMA DI CONTRATTO.**



Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Galvan

INDICE

CAPO 1	5
CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO	5
Art. 1.1 - Premessa	5
Art. 1.2 - Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 1.3 - Termini per l'esecuzione dei lavori.....	5
Art. 1.4 - Ammontare dell'appalto.....	6
Art. 1.5 - Normativa di riferimento.....	6
Art. 1.6 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore	7
Art. 1.7 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali	8
Art. 1.8 - Documenti che fanno parte del contratto.....	8
CAPO 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	9
Art. 2.1 - Modalità di esecuzione dei lavori.....	9
Art. 2.2 - Programma di esecuzione dei lavori	9
Art. 2.3 - Direzione tecnica del cantiere	10
Art. 2.4 - Disciplina e buon ordine del cantiere	10
Art. 2.5 - Consegna dei lavori.....	10
Art. 2.6 - Sospensione dei lavori.....	11
Art. 2.7 - Proroghe dei lavori	12
Art. 2.8 - Gratuita manutenzione	13
Art. 2.9 - Presa in consegna dei lavori	13
Art. 2.10 - Garanzie sui lavori eseguiti.....	13
CAPO 3 VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO.....	13
Art. 3.1 - Varianti in corso d'opera in aumento.....	13
Art. 3.2 - Varianti in corso d'opera in diminuzione	14
Art. 3.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali	14
CAPO 4	15
OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	15
Art. 4.1 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.....	15
Art. 4.1.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere	15
Art. 4.1.2 - Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere	16
Art. 4.1.3 - Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere	16
Art. 4.1.4 - Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere	16
Art. 4.1.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante i lavori	17
Art. 4.1.6 - Oneri relativi all'ultimazione dei lavori.....	18
Art. 4.1.7 - Oneri relativi all'accesso al cantiere	18
Art. 4.2 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere.....	19
Art. 4.3 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali	19
Art. 4.4 - Documenti da fornire all'Università al termine dei lavori.....	20
Art. 4.5 - Osservanza dei contratti collettivi.....	20
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO	21

Art. 5.1 - Contabilità dei lavori.....	21
Art. 5.2 - Invariabilità del corrispettivo.....	22
Art. 5.3 - Valutazione dei lavori a corpo	22
Art. 5.4 - Valutazione dei lavori in economia	22
Art. 5.5 - Pagamenti e fatturazione	23
Art. 5.6 - Ritenute di garanzia.....	25
Art. 5.7 - Valutazione dei materiali a piè d'opera.....	25
Art. 5.8 - Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori	25
Art. 5.9 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali	26
CAPO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
Art. 6.1 - Applicazione del D.Lgs.81/2008	26
Art. 6.2 - Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza	27
CAPO 7 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	27
Art. 7.1 - Cauzione definitiva	27
Art. 7.2 - Riduzione della garanzia	28
Art. 7.3 - Assicurazioni a carico dell'Appaltatore	28
Art. 7.4 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà	29
Art. 7.5 - Penali per il ritardo	30
Art. 7.6 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti.....	30
Art. 7.7 - Pagamento dei subappaltatori	30
Art. 7.8 - Cessione del contratto e subappalto.....	31
Art. 7.9 - Cause di risoluzione	31
Art. 7.10 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore	31
Art. 7.11 - Recesso	32
Art. 7.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscali.....	32
CAPO 8 DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 8.1 - Trattamento dei dati personali.....	32
Art. 8.2 - Definizione del contenzioso.....	32
Art. 8.3 - Disposizioni finali	33

L'anno duemilasedici il giorno del mese di in Ferrara, presso la sede dell'Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 - Ferrara

tra

l'Università degli Studi di Ferrara (C.F. 80007370382/P.IVA 00434690384) (di seguito denominata "Università") con sede in Ferrara, Via Ariosto n.35, rappresentata da, nella sua qualità di, il quale agisce ai sensi..... nonché dell'art.105 del Regolamento di Contabilità emanato con D.R. Rep. n.1356/07 del 12/10/07 e s.m.i.

e

l'operatore economico (di seguito denominata "Appaltatore") avente sede legale in ... in via, rappresentato dal sig. nato a..... il, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del suddetto operatore economico potendo, in virtù della sua carica di, impegnare legalmente il medesimo con la sua firma, secondo quanto risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di....., pervenuto con nota prot. n....del ...

Premesso che:

- a) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2015 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art 122 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per l'esecuzione dei **lavori per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto elettrico di alcuni locali situati in via Cairoli 22-30-32 a Ferrara** per un importo complessivo dell'appalto stimato pari a **€ 56.00000** IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€ 1.000,00** Iva esclusa;
- b) con decreto n. del il.....ha aggiudicato definitivamente all'operatore economico, di seguito denominato "Appaltatore", che ha offerto un ribasso percentuale unico del % (.....) e un importo complessivo pari a €.....;
- c) con decreto n.del ilha approvato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, essendo state favorevolmente assolute, in capo ai soggetti interessati, le verifiche in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 38 co.1 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
- d) in sede di gara il ha indicato che i lavori saranno eseguiti dall'impresa consorziata – (P.IVA.....) (solo in caso di consorzi);
- e) con nota prot.n. del è stato richiesto all'Appaltatore di produrre la prescritta documentazione ai fini della stipulazione del presente contratto;
- f) l'Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini prescritti dalla citata nota, la seguente documentazione:..... che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- g) l'Appaltatore ha eletto domicilio presso
- h) l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a realizzare i lavori oggetto del presente contratto, eseguendoli alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1.1 - Premessa

Il presente schema di contratto, redatto in conformità all'art. 43 del D.P.R.207/2010, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra l'Università e l'Appaltatore in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) modalità di esecuzione dei lavori;
- d) oneri a carico dell'esecutore;
- e) contabilizzazione dei lavori;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) modalità di soluzione delle controversie.

Art. 1.2 - Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di **lavori per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto elettrico, presso alcuni locali posti ai piani terra, primo e secondo dell'immobile situato a Ferrara in via Cairoli nn° 22-30-32**. Le opere sono da realizzarsi secondo quanto specificato negli elaborati tecnici del progetto esecutivo - allegati sub f) alla lettera invito e nell'offerta economica - lista delle lavorazioni e delle forniture, allegato sub e) alla lettera invito.

2. La partecipazione al presente appalto comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate all'interno del presente schema di contratto e la presa d'atto di tutte le condizioni, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni di mano d'opera e forniture di materiali e mezzi, finalizzate alla completa esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo.

Art. 1.3 - Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto degli effettivi giorni lavorativi e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40 co. 3 del D.P.R. 207/2010.

3. Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art.

2.2 "Programma di esecuzione dei lavori" del presente schema di contratto:

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni, nonché il tempo necessario per l'espletamento

degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze;
- il ritardo nelle richieste di autorizzazione al subappalto;
- la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della qualificazione delle imprese proposte;
- il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
- ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all'Appaltatore.

Art. 1.4 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara è pari a € 56.000,00 IVA esclusa (euro centotrentaseicentoquarantatre/00) così ripartito:

a) lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 55.000,00
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 56.000,00

2. L'importo contrattuale è pari all'importo dei lavori offerto dall'appaltatore, a cui sono sommati gli oneri della sicurezza di cui alla lettera b) della tabella sopra riportata.

3. Le quantità e gli importi degli oneri della sicurezza, determinati in sede di progettazione, non costituiscono oggetto di offerta e sono contrattualmente vincolanti per l'Appaltatore.

4. Gli importi indicati all'interno del presente schema di contratto relativi alle categorie omogenee di cui all'art. 43 del D.P.R. 207/2010 hanno valore unicamente ai fini della valutazione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 co. 3 del D.Lgs.163/2006.

5. L'appalto è soggetto all'applicazione dell'art. 119 D.P.R. 207/2010; il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture - offerta economica" allegato sub e) alla lettera invito, attraverso l'esame degli elaborati tecnici, comprendenti anche il computo metrico. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati tecnici, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Art. 1.5 - Normativa di riferimento

1. L'appalto e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i in quanto applicabili;
- L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006;
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

- D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 – Prot.n.21311 del 12.10.2007 e s.m.i.;
- norme contenute nella lettera invito, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel capitolato prestazionale, nel presente schema di contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato prestazionale e nello schema di contratto;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate;
- normativa di settore.

Art. 1.6 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

1.L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nello schema di contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

2.L'Appaltatore dichiara inoltre ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 co.2 del D.P.R. 207/2010:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nello schema di contratto e negli elaborati di progetto allegati sub f) alla lettera invito, di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e di aver verificato e constatato la congruità e la completezza degli stessi;

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;

- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati tecnici, allegati sub f) alla lettera invito, adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

3.L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente schema di contratto e del capitolato prestazionale, allegato sub f.5) alla lettera invito, o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nello schema di contratto.

Art. 1.7 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

1. In linea generale, salva diversa specificazione da parte del direttore dei lavori in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto – schema di contratto;
- c) capitolato prestazionale di appalto;
- d) elaborati tecnici.

2. In caso di discordanza tra le indicazioni degli elaborati tecnici si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al direttore dei lavori eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati tecnici. Il direttore dei lavori potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

Art. 1.8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del presente schema di contratto e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

1. offerta economica;
2. capitolato prestazionale.

2. Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del suddetto schema (anche se non materialmente allegati allo stesso):

1.	il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche D.M. 145/2000;
2.	gli elaborati tecnici;
3.	il verbale cui all'art. 106 co. 3 del D.P.R. 207/2010, redatto in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e l'Appaltatore prima della stipula del contratto;
4.	il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art. 131 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dell'Appaltatore e di tutte le ulteriori imprese intervenute presso il cantiere;
5.	il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dell'Appaltatore e di tutte le ulteriori imprese intervenute presso il cantiere.

3. Non fa parte dello schema di contratto il computo metrico, allegato f.1) alla lettera invito, reso disponibile ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 207/2010 agli operatori economici in sede di gara.

4. Resta stabilito che il direttore dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente schema di contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite negli elaborati tecnici.

CAPO 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 2.1 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto il direttore tecnico-amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel piano di sicurezza e coordinamento.

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

3. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al capo 4 "Obblighi e oneri dell'Appaltatore" del presente schema di contratto, con particolare riferimento:

- alla redazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, del piano di sicurezza sostitutivo e alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva presentazione al direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché all'effettuazione delle prove tecniche di cui il capitolato prestazionale allegato alla lettera invito;
- all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D.P.R. 207/2010;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 2.2 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore è tenuto a presentare al direttore dei lavori, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori, un cronoprogramma esecutivo (sotto forma di diagramma di Gantt), dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire ogni singola lavorazione.

2. Tale programma dovrà presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite. Tale strumento dovrà consentire al direttore dei lavori la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.

3. Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto al direttore dei lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.

4. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà

riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

5. Nella redazione del programma l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

6. L'Appaltatore deve altresì tenere conto nella redazione del programma:

- delle condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.

7. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato all'art. 2.6 "Sospensione dei lavori" del presente schema di contratto.

8. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal direttore dei lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.

9. Il cronoprogramma ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 207/2010 rimane unico riferimento per il calcolo dei ritardi e della conseguente penale per sospensioni o ritardi dei lavori imputabili all'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo ai sensi dell'art. 43, co.10 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di modifiche del programma esecutivo dei lavori le verifiche dei ritardi e dell'andamento dei lavori verrà comunque effettuata rispetto al cronoprogramma originario.

Art. 2.3 - Direzione tecnica del cantiere

1. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare. L'Appaltatore rimarrà responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Art. 2.4 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge.

2. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'Università per la malafede o la frode dei medesimi.

Art. 2.5 - Consegna dei lavori

1. L'Università si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, in conformità a quanto previsto

dall'art. 153 del D.P.R.207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto e, nell'ipotesi di cui all'art. 11 co. 2 del D.P.R. 252/1998, anche nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs.159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo del co. 2 dell'art.11 sopra richiamato.

2. In assenza del provvedimento d'urgenza, la consegna dei lavori in via ordinaria verrà effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione, da parte del direttore dei lavori, dell'Appaltatore.

3. A seguito della consegna dei lavori è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni e gli obblighi del presente schema di contratto e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli in base al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi dell'art. 2.2 "Programma di esecuzione dei lavori" del presente schema di contratto, in modo da ultimarli completamente nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato all'art. 1.3 "Termini per l'esecuzione dei lavori" del presente schema di contratto, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

4. I lavori effettivi non potranno iniziare sino al completamento delle operazioni di accantieramento previste dal cronoprogramma di progetto e dal piano di sicurezza e coordinamento. Tali opere si rendono necessarie al fine di garantire la sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs.81/2008.

5. La conformità dovrà essere certificata mediante idoneo verbale con il quale verrà formalizzata l'ultimazione della fase di accantieramento e la completezza della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere presentata dall'Appaltatore. Tale verbale deve essere redatto dal direttore dei lavori, dal coordinatore per l'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore. Copia del verbale verrà trasmesso al responsabile del procedimento.

6. L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.6 - Sospensione dei lavori

1. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

2. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore, come disposto dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

3. Nel corso di un'eventuale sospensione totale il direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni di cui dell'art.158 del D.P.R. 207/2010, al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed

attrezzature fisse inamovibili e il personale strettamente necessario per la custodia e la buona conservazione delle opere.

4. Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a causa di forza maggiore o alle altre circostanze speciali di cui al primo comma dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 (tra le quali si intendono compresi i tempi necessari alla redazione di eventuali varianti di cui all'art. 132 del D.Lgs.163/2006), l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall'art. 159 co. 5 del D.P.R. 207/2010, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al co. 3 dello stesso art. 159, ove ritenga cessate le cause di sospensione.

5. Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all'art. 158 del D.P.R. 207/2010 e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l'Università si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 160 del D.P.R. 207/2010.

6. Ove, peraltro, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, lo stesso non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

7. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'Università, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010.

8. L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del D.P.R. 207/2010 per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

9. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l'inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. 207/2010. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse; il tutto con riferimento al cronoprogramma iniziale presentato dall'Appaltatore di cui all'art. 2.2 "Programma di esecuzione dei lavori" del presente schema di contratto.

10. Venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l'Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori di cui all'art. 158 del D.P.R. 207/2010.

11. Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla firma dei suddetti verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell'art. 190 del D.P.R. 207/2010.

Art. 2.7 - Proroghe dei lavori

1. Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga secondo le modalità previste dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal

responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata per cause imputabili all'Università.

4. L'eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

Art. 2.8 - Gratuita manutenzione

1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia e alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione di tutte le opere e degli impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, ferma restando la facoltà dell'Università di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

2. Gli interventi di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Università, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Università stessa, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

Art. 2.9 - Presa in consegna dei lavori

1. L'Università si riserva di prendere in consegna le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione all'Appaltatore per iscritto.

2. Qualora l'Università non proceda alla presa in consegna dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti nel presente schema di contratto.

Art. 2.10 - Garanzie sui lavori eseguiti

1. L'Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data del collaudo, per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.

2. In tale periodo l'Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per la fornitura dei materiali, le installazioni, le verifiche, la mano d'opera, i viaggi e le trasferte del personale).

3. Le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni per tutti i materiali e per le apparecchiature. Tali garanzie verranno trasferite all'Università.

CAPO 3

VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO

Art. 3.1 - Varianti in corso d'opera in aumento

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Università, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del D.Lgs.163/2006.

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e

comporta la rimessa in ripristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi nella categoria delle variazioni in corso d'opera i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso, che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

4. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre, nel corso dell'esecuzione, variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'Università.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, senza alcun compenso aggiuntivo, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Università e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, entro i limiti stabiliti dall'art.132 del D. Lgs.163/2006, dagli artt. 45 co. 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dagli artt. 10 e 11 del capitolato generale D.M. 145/00, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

5. Prima dell'esecuzione delle varianti si procederà alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto.

6. Ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D.Lgs.163/2006 non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto di cui al punto 1.4 della lettera invito e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

7. I prezzi unitari offerti potranno essere utilizzati per la valutazione di eventuali varianti in corso d'opera. Tali prezzi potranno inoltre costituire elementi di parametro per la determinazione di nuovi prezzi contrattuali. Eventuali varianti aggiuntive verranno determinate con corrispettivo a misura.

Art. 3.2 - Varianti in corso d'opera in diminuzione

Art. 3.2 - Varianti in corso d'opera in diminuzione

1. Ai sensi dell'art.311 del D.P.R. 207/2010, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del D.Lgs.163/2006, l'Università può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto all'interno del presente schema di contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 3.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali

1. Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di natura diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010:

- a. desumendoli dal prezziario DEI o della Camera di Commercio di Ferrara (anno 2015);
- b. equiparandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;
- c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi.

Art. 3.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali

Art. 3.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali

Art. 3.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali

3. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore e approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dall'Università su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara e ad essi si applica il disposto di cui all'art.133 co. 3 del D. Lgs.163/2006.

5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati, l'Università può ingiungere ad esso l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art.163 del D.P.R.207/10, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 4

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 4.1 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

1. In aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri e obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta, ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:

- a. la corretta esecuzione delle indicazioni del progetto esecutivo e delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- b. la preventiva verifica degli elaborati tecnici per poter tempestivamente segnalare al direttore dei lavori eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni;
- c. fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie progettuali e di ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza.

2. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei seguenti articoli da 4.1.1 a 4.1.7.

Art. 4.1.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere

1. In relazione alle opere di sistemazione dell'area di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- a. la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- b. la realizzazione degli accessi carrabili e pedonali separati secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli con serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs.81/2008;
- c. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- d. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per l'eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti, nonché delle

disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti autorità e dal direttore dei lavori.

Art. 4.1.2 - Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere

1. In relazione all'allestimento degli impianti di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto che l'Università potrà utilizzare la fornitura di energia elettrica già presente presso l'area.
2. E' a carico dell'Appaltatore l'allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all'entità del cantiere, con relative certificazioni. In particolare:
 - impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L'impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l'alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantità e posizione in base all'andamento dei lavori;
 - la fornitura, per l'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del piano sostitutivo di sicurezza. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell'Appaltatore, compensati dai prezzi unitari offerti indicati nel computo metrico.

Art. 4.1.3 - Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
 - a. l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza a norma D.Lgs.81/2008 e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;
 - b. l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti, nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
 - c. l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l'allestimento delle opere provvisorie di protezione delle postazioni di lavoro;
 - d. la fornitura al direttore dei lavori ed alla commissione di collaudo di manodopera, di strumenti e di materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
 - e. l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, fognature, etc.), nonché le linee aeree e/o interrato elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; l'Appaltatore dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sotto- servizi, delle reti e degli impianti esistenti, interni ed esterni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità dei servizi agli utenti.

Art. 4.1.4 - Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere

1. L'Appaltatore è tenuto alla fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di n. 1 (una) tabella con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo a base d'asta e contrattuale, il nominativo dell'Appaltatore, del responsabile procedimento, dei progettisti delle opere, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza, del

direttore e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle modalità di finanziamento dei lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo fornito dall'Università (art. 118 co.5 del D.Lgs.163/2006). Il pannello dovrà essere in materiale plastico, con il logo dell'Università e avere la dimensione minima di 70x100 cm.

2. I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n.1729, compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all'avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all'interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del direttore tecnico di cantiere.

Art. 4.1.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante i lavori

1. In relazione alla gestione del cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- a. la nomina del direttore tecnico del cantiere e del responsabile della sicurezza;
- b. l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l'eventuale richiesta di deroga all'Amministrazione comunale;
- c. l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori ai sensi degli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207/2010 - siano evitati deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- d. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dal direttore dei lavori e/o dalla commissione di collaudo;
- e. la conservazione, presso il cantiere, della documentazione relativa alle opere provvisorie, alle attrezzature, agli elettrotensili, alle sostanze nocive e pericolose;
- f. la redazione degli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori. Ove si siano resi necessari in corso d'opera un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati tecnici allegati alla lettera invito, dopo l'approvazione del direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della L.1086/1971 e s.m.i. ed ai sensi della normativa sismica di cui al D.M. infrastrutture 14/09/2005 e s.m.i. e O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo;
- g. la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato, per tutti i prodotti e le strutture non omologate dal produttore all'origine;
- h. la fornitura all'Università di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative delle fasi principali di lavorazione, dell'armatura essenziale delle strutture, degli impianti sottotraccia e di ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;
- i. il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per l'esecuzione dell'opera;
- j. la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere, necessarie all'Appaltatore e ai subappaltatori. Il direttore dei lavori potrà richiedere all'Appaltatore di liberare porzione dell'area di cantiere anche al fine di permettere l'intervento di imprese incaricate dall'Università per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto;

- k. il libero accesso al cantiere a qualunque altra impresa incaricata dall'Università per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L'Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazioni e degli spazi con tali imprese;
- l. la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche discariche del materiale di risulta. L'Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;
- m. il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri;
- n. l'allestimento di opere provvisorie di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
- o. la collaborazione con il direttore dei lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;
- p. la fornitura, al direttore dei lavori o alla commissione di collaudo, della manodopera necessaria per l'esecuzione di saggi e di verifiche.

Art. 4.1.6 - Oneri relativi all'ultimazione dei lavori

1. A ultimazione dei lavori competono all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- a. la rimozione delle strutture provvisorie e la pulizia finale dell'area di cantiere entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- b. la pulizia completa dell'opera realizzata entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, la pulizia e il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti con prodotti idonei, delle vetrate, dei serramenti, dei servizi igienici. Al termine della pulizia l'opera non dovrà presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione;
- c. collaborare con la commissione di collaudo per l'effettuazione delle visite, delle prove e dei saggi fornendo la manodopera e le attrezzature necessarie;
- d. la gratuita manutenzione dell'opera, comprensiva della pulizia ordinaria, fino all'emissione del certificato di collaudo/ certificato di regolare esecuzione;
- e. la guardiania dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo /certificato di regolare esecuzione;
- f. nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella di completamento dei collaudi, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo smantellamento dei cantieri, provvedendo alla rimozione delle opere provvisorie, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo. Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurino, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

Art. 4.1.7 - Oneri relativi all'accesso al cantiere

1. La gestione degli accessi del cantiere è sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore.

2. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari e dagli oneri generali previsti nell'ambito del computo degli oneri di sicurezza, i seguenti oneri:

- ai sensi del co. 3 dell'art. 36-bis del D.L.223/2006, convertito con L. 248/2006 e s.m.i., il personale presente nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal co. 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;
- comunicare periodicamente al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza i nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. Il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza forniranno autorizzazione formale per l'accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensi della L. 248/2006 i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti;
- il cantiere dovrà essere dotato, all'ingresso delle maestranze, di un registro presso il quale dovrà essere annotato il nominativo degli operai presenti in cantiere. La tenuta del registro è demandata al direttore tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore. Il direttore tecnico è inoltre chiamato alla verifica del rispetto di tale procedura da parte dei dipendenti, comunicando eventuali inadempienze al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza;
- l'accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del direttore tecnico dell'Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose.

Art. 4.2 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere

1. Nella formulazione dell'offerta e nella programmazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della particolare viabilità circostante l'area di cantiere.
2. L'Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso il pagamento delle relative imposte e tasse).

Art. 4.3 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

1. L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art.4 del D.P.R. 207/10.
2. In particolare dovrà produrre all'Università:
 - prima dell'inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);
 - ai sensi dell'art.131 co. 3 del D.Lgs.163/2006, prima della stipula del contratto e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna degli stessi sotto le riserve di legge, il piano operativo di sicurezza;
 - durante la realizzazione dell'opera, il piano operativo della sicurezza dovrà essere aggiornato, a cura dell'Appaltatore, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

3. L'Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile anche per i subappaltatori. Nel caso di RTC tale compito è affidato all'impresa mandataria.

Art. 4.4 - Documenti da fornire all'Università al termine dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori e comunque entro la data di ultimazione degli stessi, l'Appaltatore dovrà consegnare al direttore dei lavori la documentazione riportata al presente articolo.

2. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Pertanto, in mancanza delle certificazioni richieste dal presente articolo, non si potrà procedere all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

3. La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali.

4. Per le lavorazioni per le quali non verrà consegnata la relativa documentazione, l'Università non provvederà all'inserimento integrale in contabilità delle quantità eseguite, applicando la trattenuta prevista dal capitolato prestazionale.

5. La documentazione richiesta è la seguente:

- a) certificazioni delle prove svolte sui materiali;
- b) marcatura CE dei materiali da costruzione e/o omologazione degli stessi ;
- c) prove effettuate per la certificazione CE e/o omologazione;
- d) compilazione Dop – documento di prestazione per i Vigili del fuoco;
- e) per gli impianti dichiarazione di conformità ai sensi D.Lgs.37/2010, schemi, elenchi materiali e dichiarazione di corretta posa degli elementi/materiali da costruzione;
- f) AS BUILT finali.

6. L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del direttore dei lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato, secondo quanto previsto dalla L.1086/71 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

7. Ogni onere e spesa per lo svolgimento di tali pratiche è a carico dell'Appaltatore ed è da ritenersi compensato dai prezzi offerti.

8. L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

Art. 4.5 - Osservanza dei contratti collettivi

1. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R.207/10.

2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal direttore dei lavori dell'Università o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Università medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

4. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo

svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art.4 D.P.R 207/10, dopo l'approvazione del collaudo.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 5.1 - Contabilità dei lavori

1. Nell'importo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente schema di contratto e negli altri atti di gara, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti.

2. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.

3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da un'errata valutazione o da una mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'Appaltatore.

4. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

5. Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente schema di contratto e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione della lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture – offerta economica (allegato sub e) alla lettera invito).

6. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

- a. per la parte compensata a misura, applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità di opere effettivamente eseguite;
- b. per la parte compensata a corpo, applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo (determinato dalla sommatoria dei prodotti delle quantità delle relative voci di lavoro per i rispettivi prezzi unitari offerti al netto degli oneri per la sicurezza) le percentuali relative alle singole categorie di lavoro per ciascuna delle quali va contabilizzata, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito;

- c. per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dall'art. 131 co. 3 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii, mediante l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali stabiliti dal coordinatore della sicurezza per la progettazione alle quantità di oneri effettivamente attuati.

7. È da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali:

- a. ogni lavoro e fornitura anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o la realizzazione dell'opera a regola d'arte;
- b. ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- c. ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- d. ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
- e. l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisori.

Art. 5.2 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il co. 1 dell'art. 1664 del codice civile.
2. Per la compensazione dei prezzi si rimanda all'art. 133 commi da 4 a 6 del D.Lgs.163/2006.

Art. 5.3 - Valutazione dei lavori a corpo

L'importo "a corpo" offerto comprende ogni onere necessario per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni indicate negli elaborati tecnici. Il corrispettivo offerto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere richiesta dalle parti una verifica delle quantità previste dal progetto o del valore attribuito ai lavori.

Art. 5.4 - Valutazione dei lavori in economia

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del direttore dei lavori.
2. In assenza di prezzi contrattuali, le prestazioni saranno compensate sulla base del listino opere edili edito dalla Camera di Commercio (anno 2015) competente per territorio ed in vigore al momento della esecuzione dei lavori in economia. L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:
 - in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
 - in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste;
 - le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.
3. Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali una sintesi delle lavorazioni eseguite dovrà essere redatta su un apposito registro, riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
 - le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
 - le riscossioni e i pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.

4. Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e gli oneri per la sicurezza a carico dell'Appaltatore.
5. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
6. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione delle quantità e della qualità richieste.
7. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 5.5 - Pagamenti e fatturazione

1. L'Università corrisponderà all'appaltatore, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.207/10, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il direttore dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento raggiunta la cifra di **€ 30.000,00** (trentamila/00 euro).
3. Ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010 l'accertamento e la registrazione dei fatti che determinano l'insorgere della spesa dovranno avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, il direttore dei lavori si trovi sempre in grado:
 - a. di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - b. di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c. di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. Ai sensi dell'art. 194 co. 1 del D.P.R. 207/10 il termine per l'emissione dello stato di avanzamento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'ultima rilevazione contabile effettuata in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore. Tale rilevazione dà luogo al raggiungimento della somma per l'emissione della rata di acconto.
5. Ogni stato di avanzamento lavori comprenderà la relativa quota di opere della sicurezza nella misura proporzionale ai lavori effettivamente eseguiti. Tale quota verrà comunque liquidata sulla base della valutazione del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione.

6.Sulla base degli stati d'avanzamento il responsabile del procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'Università per la relativa liquidazione.

7.Ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/10, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento degli acconti è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine di pagamento delle somme è di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato.

8.In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili all'Appaltatore, si provvederà alla redazione di uno stato di avanzamento lavori, prescindendo dall'importo minimo indicato nel presente articolo.

9.Non si procederà alla liquidazione delle rate di acconto nelle ipotesi di cui all'art. 118 commi 3 e 6 del D.Lgs.163/2006. In tali ipotesi i termini di pagamento di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/10 sono da intendersi sospesi fino ad avvenuta consegna della documentazione/integrazione/regolarizzazione.

10.La fattura presentata dovrà essere intestata a:

Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Fatturazione Elettronica
via Savonarola 9,
44121 FERRARA
C. F. 80007370382
P. IVA 00434690384

Essa dovrà riportare obbligatoriamente il codice **CIG**, il **CUP** della procedura e il codice univoco della sede amministrativa dell'Università (**5W71Z2**).

La fattura sarà soggetta al regime dello split payment ai sensi dell' art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione pagamenti".

11.L'Appaltatore deve indicare all'Università, ai sensi delle L.136/10:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

12.La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

13. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo bonifico bancario esigibile presso entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

14.Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

15.Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 5.6 - Ritenute di garanzia

1. Come disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

2. Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero rilascio del certificato di regolare esecuzione, come disposto dal suddetto articolo.

Art. 5.7 - Valutazione dei materiali a piè d'opera

1. Non è prevista l'applicazione dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010 per alcun materiale oggetto del presente appalto.

2. In sede di contabilità non saranno pertanto ammessi i materiali forniti a piè d'opera anche se accettati dal direttore dei lavori.

Art. 5.8 - Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori

1. Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il conto finale verrà trasmesso dal direttore dei lavori al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.
2. Il conto finale dei lavori accerta l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo e alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 235 del D.P.R. 207/2010.
3. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 del D.P.R. 207/2010, entro 15 (quindici) giorni dall'invito che il responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
4. Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 90 (novanta) giorni, alla commissione di collaudo a cura dello stesso responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 202 del D.P.R. 207/2010.
5. Il pagamento della rata di saldo è effettuato, previa presentazione di garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dagli artt. 143 e 235 del D.P.R. 207/2010.
6. La garanzia di cui al suddetto periodo deve presentare le stesse specifiche previste per la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del contratto. La validità minima

- della garanzia è di 30 (trenta) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006, fermo restando quanto disposto dall'art. 141 commi 9 e 10 del D.Lgs.163/2006 circa la responsabilità biennale e decennale dell'Appaltatore.
 8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 co. 9 del D.Lgs.163/2006, il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, per quanto disposto dal co. 10 del suddetto articolo, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

Art. 5.9 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali

1. Ai sensi dell'art.35 co. 28 del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, l'Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
2. L'Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previo ricevimento da parte degli enti competenti ovvero l'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera affidata sono stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore. Nel caso di consegna diretta da parte dell'Appaltatore la documentazione riguardante l'Appaltatore stesso ed i subappaltatori dovrà essere trasmessa in un plico unico al responsabile del procedimento.
3. I termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010 decorrono pertanto dalla data di ricevuta della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti previdenziali e assicurativi sui redditi di lavoro dipendente relativi all'Appaltatore e ai subappaltatori.

CAPO 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 6.1 - Applicazione del D.Lgs.81/2008

1. Ai sensi del co. 2 dell'art. 131 del D.Lgs.163/06 entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Università:
 - a) un piano sostitutivo di sicurezza;
 - b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
2. Il piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore deve essere redatto in conformità con le indicazioni fornite dall'Università e con il D.Lgs.81/08.
3. L'Appaltatore inoltre, partecipando all'appalto, dichiara di aver ricevuto, ai sensi del

D.Lgs.81/2008, le necessarie informazioni circa i rischi specifici del cantiere e di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento riportante l'analisi dei rischi dell'area ai sensi del D.Lgs.81/08.

4.L'Appaltatore non potrà pertanto richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente schema di contratto, dal piano di sicurezza e coordinamento e dalla normativa vigente.

5.L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e sub-fornitrici.

Art. 6.2 - Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all'Università prima dell'inizio dei lavori le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

3. L'Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

4. A seguito dell'inizio dei lavori, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dovrà essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all'interno dell'art. 4.3 "Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali" del presente schema di contratto.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.

6. L'eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

CAPO 7

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 7.1 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/06 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/10, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti attestato mediante stati di avanzamento lavori, con le modalità previste ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D.Lgs.163/06.

3. La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.385/93 secondo le modalità di cui al D.Lgs.169/12.

4. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

5. La garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo.

6. L'Università può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Università senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

7. L'Università può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

8. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dell'Università; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al co. 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria di cui all'art.75 del D.Lgs.163/06 da parte dell'Università, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 7.2 - Riduzione della garanzia

1. Ai sensi dell'art. 75 co. 7 del D.Lgs.163/06 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2. Si precisa inoltre che:

a. nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 75 co. 7 del D. Lgs.163/2006; in caso contrario la garanzia dovrà essere prestata per l'importo intero;

b. nell'ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso del suddetto requisito, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune imprese risultano in possesso del requisito, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

Art. 7.3 - Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art.129 co. 1 del D.Lgs.163/2006 l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), che tenga indenne l'Università, gli altri aggiudicatari o realizzatori, da tutti i rischi di esecuzione e una polizza

assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Le polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre indicare espressamente il vincolo a favore dell'Università e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve presentare le seguenti somme assicurate:

- per la partita 1, opere, la somma assicurata dovrà essere pari **all'importo del contratto**;
- per la partita 2, danni a opere ed impianti preesistenti, **€ 250.000,00** (euro duecentocinquantamila/00) ;
- per la partita 3, demolizione sgombero, **€ 200.000,00** (euro duecentomila/00).

3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00).

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs.163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 7.4 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n. 207/2010.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

3. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

4. I danni saranno accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

5. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

6. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

7. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

8. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il

direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere tempestivamente al responsabile del procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Università le conseguenze dannose.

9. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.

Art. 7.5 - Penali per il ritardo

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto il responsabile del procedimento applicherà all'Appaltatore, a titolo di penale, a norma dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, una decurtazione sull'importo del conto finale pari allo 0,60 per mille (zero/60 per mille) dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

2. La decurtazione effettuata a seguito dell'applicazione delle penali previste dal presente articolo non presuppone l'inapplicabilità del risarcimento del maggiore danno arrecato all'Università per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall'Università (tra cui quelli di maggiore assistenza dal direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza) a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

Art. 7.6 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti

1. Per tutti i sub-affidamenti non configurabili come subappalti, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006, è fatto obbligo di comunicare all'Università e al direttore dei lavori i seguenti dati:

- denominazione dell'affidatario del subcontratto;
- importo del contratto;
- oggetto del lavoro o del servizio e periodo di esecuzione presso il cantiere.

2. Si ricorda che l'ingresso in cantiere delle imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 e dal piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 7.7 - Pagamento dei subappaltatori

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Università per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l'Università, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

L'Università provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In occasione di ogni pagamento l'Appaltatore dovrà comunicare all'Università la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso di mancata trasmissione di tale quantificazione l'Università sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato di avanzamento.

Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'Università, la quale, nel caso in cui quanto

contestato dall'Appaltatore sia accertato dal direttore dei lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 118 co. 3 del D.Lgs.163/2006, i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/10.

Art. 7.8 - Cessione del contratto e subappalto

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.163/06 e s.m.i..

Art. 7.9 - Cause di risoluzione

L'Università può procedere alla risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli artt. da 135 a 140 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato dal direzione dei lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
- b) quando venga accertato dal direzione dei lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' art.131 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- c) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- d) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Università;
- e) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Università;
- f) per la mancata presentazione della contabilità degli interventi eseguiti secondo la cadenza stabilita nel capitolato prestazionale, nel caso in cui la stessa si protragga per un tempo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza fissata dal direttore dei lavori.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

Art. 7.10 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore

Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni inviate all'Appaltatore dal direttore dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui all'art. 136 del D.Lgs.163/2006, l'Università può disporre la risoluzione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 7.5. "Penali per il ritardo" del presente schema di contratto, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45 co. 10, del suddetto D.P.R. e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell'applicazione delle penali previste dal presente schema di contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno arrecato all'Università per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall'Università (tra cui quelli di maggiore assistenza del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza) a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

Art. 7.11 - Recesso

L'Università potrà recedere dal contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'art.134 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Art. 7.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/00 e dell'art.139 del D.P.R.207/10, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Università.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO 8 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.1 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente lavoro.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio del lavoro.

Art. 8.2 - Definizione del contenzioso

Fermo restando quanto specificato dall'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art.240 del D.Lgs.163/2006 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non si farà ricorso alla camera arbitrale.

Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso.

Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli artt. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Ferrara.

Art. 8.3 - Disposizioni finali

La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente schema di contratto, negli allegati al capitolato prestazionale e negli elaborati tecnici.

